



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7 marzo 2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20 marzo 2023*

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 - Luogo della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

Art. 4 - Giorni e orari di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili.

Art. 5 - Modalità di pagamento delle tariffe

Art. 6 - Organizzazione del servizio e allestimento della sala

Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del codice civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita quando viene svolta all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile e quando almeno una delle parti è residente nel Comune di Padova. Negli altri casi è soggetta al pagamento dell'importo previsto dal successivo art.4, comma 5.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal/dalla Sindaco/a nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo/a stesso/a delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento dell'ordinamento dello stato civile.
2. Possono altresì celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche uno o più Consiglieri e Consigliere o Assessori e Assessore comunali o cittadini e cittadine italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere o Consiglieria comunale.
3. La richiesta di delega di celebrazione a soggetto esterno all'amministrazione, in qualità di cittadino o cittadina avente i requisiti per l'elezione a consigliere o consigliera comunale, dovrà essere presentata dai futuri coniugi o dalle parti dell'unione contestualmente alla pubblicazione di matrimonio o costituzione di unione civile e comunque almeno 30 giorni prima della data della celebrazione.

Art. 3

Luogo della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile

1. I matrimoni civili vengono celebrati e le unioni civili vengono costituite pubblicamente nella casa comunale:
 - nella Sala cerimonie presso Palazzo del Capitano;
 - in altre Sale individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Giorni e orari di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili

1. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili vengono costituite in via ordinaria il giovedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso Palazzo del Capitano; ogni cerimonia ha una durata massima di 30 minuti (ultima celebrazione con inizio alle ore 12:30)
2. Per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile effettuata in orari e/o luoghi diversi da quelli indicati al comma 1, è prevista una apposita tariffa, approvata dalla Giunta Comunale.
3. La Giunta Comunale può approvare ulteriori spazi ove celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili, nelle seguenti fasce orarie:
 - a) Il sabato mattina possono essere celebrati/costituite fino a 5 matrimoni/unioni civili, a partire dalle ore 9:30; la durata della celebrazione non può superare i 30 minuti (ultima celebrazione con inizio alle ore 12:00);
 - b) il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio possono essere celebrati/costituite non più di 2 matrimoni/unioni civili, della durata non superiore a 60 minuti, nelle seguenti fasce orarie: 10-13:00 (ultima celebrazione con inizio alle 12:00) e 15:00-18:00 (ultima celebrazione con inizio alle 17:00).
4. La Giunta Comunale può approvare tariffe differenziate nel caso in cui entrambi i nubendi o parti dell'unione non siano residenti nel Comune di Padova.

5. Ogni celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile è soggetta al pagamento di un importo per diritti di istruttoria e di tariffe per l'uso degli spazi da approvare con deliberazione di G.C. e suscettibili di aggiornamento periodico.

6. I matrimoni e le unioni civili possono essere fissati con un preavviso massimo di 18 mesi e non vengono celebrati o costituite nei seguenti giorni:

- 1 e 6 gennaio;
- il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 13 giugno, festività del Santo patrono;
- 15 agosto;
- 1 novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

7. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte seguendo l'ordine cronologico di arrivo e assegnando gli orari in modo che siano contigui alle celebrazioni già fissate nella medesima giornata, senza soluzione di continuità, per ragioni organizzative.

Art. 5

Modalità di pagamento delle tariffe

1. Le persone richiedenti dovranno effettuare il pagamento degli importi di cui all'art. 4, comma 5 all'atto della prenotazione della sala, facendo pervenire all'Ufficio di Stato Civile, mediante posta elettronica, copia della ricevuta di pagamento. La prenotazione sarà valida unicamente a partire dal ricevimento della prova del pagamento.

2. Le somme pagate di cui al comma precedente non sono rimborsabili, fatta eccezione per i casi in cui la mancata prestazione dei servizi richiesti non sia imputabile alle parti richiedenti e tale circostanza sia documentata. È invece possibile modificare, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, la data della celebrazione, mantenendo valido il pagamento già effettuato, salvo conguaglio nel caso di modifica della sede prescelta.

3. Qualora siano richiesti servizi aggiuntivi i relativi costi saranno addebitati ai soggetti richiedenti.

Art. 6

Organizzazione del servizio e allestimento della sala

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile e all'uso delle sale a ciò adibite al di fuori dell'orario di servizio può essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio competente non prima di 18 mesi e non oltre 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.

3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

4. Le persone richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della celebrazione dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, con onere a proprio carico. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Padova si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai soggetti richiedenti.

Art. 7

Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi

1. È vietato, prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.
2. Qualora venga trasgredita la disposizione di cui al comma 1, salva identificazione del diretto responsabile, il costo delle spese di pulizia aggiuntive sarà addebitato in solido ai soggetti richiedenti.
3. Qualora venga arrecato danno alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il risarcimento dello stesso, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato in solido ai soggetti richiedenti.

Art. 8

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e alle norme statutarie del Comune di Padova.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Padova, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.